



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

**Regolamento per la promozione delle
attività sportive e ludico-motorie e modalità
di gestione ed uso
degli impianti sportivi comunali**

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 29/04/2015



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- Art. 1 - Oggetto e definizioni**
- Art. 2 - Finalità ed obiettivi dell'attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative**
- Art. 3 - Definizione e forme di gestione degli impianti sportivi**
- Art. 4 - Criteri di uso degli impianti sportivi**
- Art. 5 - Principi generali**
- Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti e soggetti affidatari**
- Art. 7 - Modalità per affidamento della gestione a soggetti terzi**
- Art. 8 - Valutazione delle offerte**
- Art. 9 - Convenzione**
- Art. 10 - Utilizzo di impianti sportivi scolastici**
- Art. 11 - Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori**
- Art. 12 – Durata della convenzione**
- Art. 13 - Migliorie**
- Art. 14 - Canone**
- Art. 15 - Contributo**
- Art. 16 - Uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.**
- Art. 17 - Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni**
- Art. 18 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.**
- Art. 19 - Obblighi, oneri e responsabilità a carico degli utenti**
- Art. 20 - Pubblicità commerciale**
- Art. 21 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri**
- Art. 22 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti**
- Art. 23 – Sanzioni**
- Art. 24 - Entrata in vigore ed abrogazioni**



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Art. 1 - Oggetto e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana (di seguito Legge) n.21 del 27 febbraio 2015 recante "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico motorie - ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi", la promozione delle attività sportive e ludico motorie e le modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Casole d'Elsa.
2. Si richiamano le seguenti definizioni di cui all'art. 3 della L.R. 21/2015:
 - a) **attività sportiva:** attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate delle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paraolimpico);
 - b) **attività ludico-motoria-ricreativa:** attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi.
3. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lett. a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi dell'attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative.

1. Il Comune di Casole d'Elsa, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l'attività sportiva e ludico motoria –ricreativa intendendo per essa, il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici, identificata come "attività fisica".
2. Il Comune di Casole d'Elsa persegue, nell'ambito degli indirizzi approvati nel Piano per lo sport approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della Legge, che ne individua gli obiettivi, le tipologie e i relativi criteri generali per la loro attuazione, le seguenti finalità:
 - a) diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d'età;
 - b) pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) incremento dei praticanti l'attività fisica;
 - d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
 - e) contrasto al doping;
 - f) promozione dell'attività fisica per i soggetti diversamente abili, finalizzata all'integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - g) promozione dell'attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - h) diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
 - i) diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - j) valorizzazione del talento agonistico;
 - k) promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
 - l) realizzazione di impianti sportivi pubblici e loro manutenzione anche in sinergia tra pubblico e privato;
 - m) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
 - n) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico;
 - o) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
 - p) tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - q) organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;
 - r) sviluppo di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell'attività fisica.
3. Il Comune di Casole d'Elsa attua, attraverso i propri strumenti, tutte le necessarie azioni per il raggiungimento delle altre finalità di competenza della Regione Toscana.
4. Attraverso la promozione dell'attività fisica come definita al comma 1, il Comune persegue i seguenti obiettivi :
 - a) salute e corretto stile di vita della persona;
 - b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
 - c) la leale competitività;
 - d) l'inclusione sociale;



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
 - f) l'integrazione e la cooperazione tra le comunità;
 - g) la fruizione dell'ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
 - h) la promozione del territorio;
 - i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;
 - j) la valorizzazione degli impianti sportivi.
5. Sono richiamate le disposizioni previste dalla Legge in merito alla costituzione dell'Osservatorio regionale e del Sistema informativo regionale dell'attività fisica per le quali il Comune procede secondo i propri adempimenti.
6. Il Comune di Casole d'Elsa promuove sulla base degli indirizzi regionali ed in relazione alle proprie competenze:
- a) iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'attività fisica all'interno del percorso scolastico;
 - b) le attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell'area servizi alla persona correlate all'attività fisica;
 - c) l'integrazione funzionale delle strutture pubbliche di spazi ed impianti ed attrezzature per la pratica dell'attività sportiva;
 - d) l'integrazione degli interventi di cui al presente regolamento con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie.

Art. 3 – Definizione e forme di gestione degli impianti sportivi.

1. Per impianto sportivo si intende lo spazio destinato all'attività sportiva costituito da:
- a) spazi per attività sportiva (campi di calcio e calcetto, piste di atletica, palestre, ecc...);
 - b) servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito, uffici);
 - c) servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla norme vigenti.
2. Alla data di adozione del presente Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie e così classificati gli impianti presenti sul territorio:
- A - Impianti sportivi di rilievo comunale**
- B - impianti sportivi scolastici**
- C - impianti sportivi minori**
3. Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale. Tutti gli altri impianti, sono individuati come impianti sportivi scolastici e come impianti sportivi minori.
4. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria alle attività curriculari ed extracurriculari della scuola di appartenenza, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono posti a disposizione, in via prioritaria, di Società od Associazioni sportive aventi sede nel territorio del Comune di Casole d'Elsa o storicamente presenti nel comune medesimo, comunque svolgenti attività a favore della comunità locale.
5. Gli impianti sportivi di nuova costruzione od acquisizione, con atto della Giunta Comunale, sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale, agli impianti sportivi scolastici ed agli impianti sportivi minori.

Art. 4 - Criteri di uso degli impianti sportivi.

1. Gli impianti sportivi sono strutture prioritariamente destinate all'uso pubblico ed alla pratica sportiva professionistica, dilettantistica, giovanile, scolastica amatoriale e promozionale, per il tempo libero e ludico-motoria –ricreativa e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e di personalità dell'infanzia ed adolescenza.
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti secondo le procedure di cui all'art. 15 che segue e nel rispetto del perseguimento dei principi di cui all'art. 2.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Art. 5 - Principi generali.

1. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale ed alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
2. La gestione degli impianti deve essere finalizzata inoltre alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzando gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
3. L'amministrazione comunale promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nel presente regolamento.
4. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso di tutti i cittadini agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie ludico-ricreative e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, e verso i diversamente abili, gli anziani, i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico. A tale scopo le Associazioni devono manifestare la loro disponibilità ad intraprendere rapporti di collaborazione con i servizi sociali comunali al fine di favorire l'accesso alle attività motorie di minori segnalati dai servizi stessi, applicando anche forme di accesso gratuite.

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti e soggetti affidatari.

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti nei seguenti modi:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica come previste nel presente regolamento;
 - c) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui alla lett. b) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. La gestione indicata nel presente articolo degli impianti di cui alla lettera "B" dell'art. 3, si intende limitata all'orario extrascolastico.

Art. 7 – Modalità per affidamento della gestione a soggetti terzi.

1. L'affidamento in gestione avverrà mediante procedura di evidenza pubblica. Con l'affidamento della gestione dell'attività sportiva verrà affidato in concessione anche l'uso dell'impianto sportivo.
 - a) l'affidamento in gestione deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
 - b) l'utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - c) la differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - d) la garanzia di imparzialità da parte dei gestori nel permettere l'utilizzo degli impianti ai soggetti individuati alla lett. b) dell'art. 6, che ne facciano richiesta al gestore stesso;
 - e) la durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento sul territorio e che promuova, nel tempo l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui alla lett. b) dell'art. 6;
 - f) l'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto si impegna ad effettuare;
 - g) la selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione.
2. Nell'Avviso pubblico dovranno essere indicati:
 - a) l'impianto sportivo che si intende affidare in gestione;



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- b) le principali discipline sportive praticabili;
 - c) i criteri di aggiudicazione secondo i principi di cui al successivo articolo 8;
 - d) la durata della concessione;
 - e) il valore del contributo massimo che l'amministrazione comunale intende concedere a sostegno della gestione;
 - f) il valore del canone minimo che l'amministrazione comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto;
 - g) i soggetti ammessi a partecipare;
 - h) i requisiti richiesti per la partecipazione;
 - i) le modalità di formulazione dell'offerta, i termini e le modalità di presentazione della domanda.
3. Inoltre nell'Avviso dovranno essere indicate le modalità della gestione sotto la forma del Capitolato della gestione che andrà a costituire il contenuto della convenzione da sottoscrivere.
 4. L'Avviso di selezione è pubblicato nell'Albo del Comune, sul sito internet del Comune e reso pubblico con tutti i mezzi che l'Amministrazione riterrà opportuni al fine di garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.
 5. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 8 - Valutazione delle offerte.

1. La selezione tramite Avviso pubblico dovrà essere formulata sulla base delle modalità individuate nell'Avviso stesso e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, da valutare tramite l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri qualificati come obbligatori o facoltativi.
2. Costituiscono elementi di valutazione obbligatori ai sensi dell'art. 15 lett. g) della Legge:
 - a) l'esperienza nel settore specifico a cui è destinato l'impianto sportivo nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
 - b) le tariffe praticate sull'impianto per diverse tipologia di attività ed i prezzi di accesso;
 - c) l'affidabilità economica dell'associazione o del proponente;
 - d) l'assenza di posizione debitorie nei confronti dell'ente affidatario;
 - e) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
 - f) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - g) l'organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
 - h) gli elementi tecnici ed economici della gestione;
 - i) la convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - j) le attività proposte per l'impianto;
 - k) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - l) la scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - m) la garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti con il normale uso degli impianti stessi.
3. Costituiscono elementi facoltativi di valutazione che possono essere aggiunti in ogni Avviso:
 - a) avere effettuato nella precedente gestione lavori di migliorie e ristrutturazioni;
 - b) l'impegno a svolgere lavori a proprio carico di manutenzione straordinaria, migliorie e ristrutturazioni, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - c) l'impegno ad accogliere un numero minimo di bambini, su segnalazione dei servizi del comune, per ciascun anno sportivo da inserire gratuitamente nelle varie discipline sportive.
4. La Giunta comunale potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.
5. La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione nominata dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Art. 9 – Convenzione.

1. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso.
2. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto del successivo articolo 21.
3. La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 10 - Utilizzo di impianti sportive scolastici.

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge il Comune stipula convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sempre con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), in via prioritaria aventi sede nel Comune o in Comuni limitrofi.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo.

Art. 11 - Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori.

1. Il gestore dovrà presentare prima dell'inizio dell'anno agonistico un documento da cui risulti la proposta di calendario e la ripartizione oraria delle attività. Tale documento denominato Piano di utilizzo dovrà comprendere anche le richieste pervenute da società/associazioni diversi dal gestore che facciano richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sempre per lo svolgimento di discipline ed attività nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. Entro i termini di cui sopra il gestore dovrà presentare anche il Bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio trascorso. Il Piano di utilizzo, unitamente ad altre eventuali richieste pervenute direttamente all'Amministrazione comunale, il Bilancio di previsione ed il rendiconto ed il piano delle tariffe da applicare ai sensi dell'art. 18, saranno oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi.
2. Il gestore dell'impianto ha obbligo, secondo quanto sarà dettagliato nelle convenzioni di cui all'art. 9:
 - a) della gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti, la pulizia, il controllo e la vigilanza sugli accessi, la manutenzione ordinaria nonché, l'utilizzo degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza degli impianti e nel rispetto del presente regolamento;
 - b) di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze assumendone i relativi costi, salvo i casi di impianti ad uso scolastico per i quali l'Amministrazione può ritenere il mantenimento dell'intestazione diretta a proprio nome;
 - c) dell'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi nelle modalità ed orari indicati nel Piano di utilizzo;
 - d) dell'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte degli assegnatari che sono inseriti nel piano di utilizzo;
 - e) dell'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni ed eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità;
 - f) dell'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto;
 - g) della stipula di apposita assicurazione di responsabilità civile;
 - h) di ogni altro onere e obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione di cui all'art. 9, comma 3.
3. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti/gestori devono provvedere, salvo diversa determinazione della Giunta comunale e previa espressa autorizzazione dei Servizi tecnici competenti qualora necessaria, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
4. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

responsabilità da parte del Comune di Casole d'Elsa. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

5. I soggetti gestori sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti persone ed atleti, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo.
6. Sarà cura del gestore garantire il rispetto delle disposizioni inserite nel presente articolo e nel presente regolamento da parte di tutti gli utenti.

Art.12 – Durata della convenzione.

1. La convenzione per la gestione avrà di regola, una durata di anni 6 (sei) eventualmente prorogabili per una sola volta e per lo stesso arco di tempo massimo, con delibera della Giunta comunale.
2. Nel caso in cui il concessionario, titolare di concessione su impianto sportivo, durante il periodo di validità della convenzione o in sede di presentazione dell'offerta, esegua o si impegni ad eseguire a sue spese, anche assumendo un mutuo, interventi di investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse per la fruibilità della collettività finalizzati alla ristrutturazione ed al miglioramento strutturale dell'impianto sportivo, ed anche ai sensi di quanto indicato al seguente articolo 13, con atto motivato, la Giunta potrà prorogare la validità della convenzione, fino alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento del mutuo e comunque di norma non superiore ad anni 20 (venti).

Art. 13 – Migliorie.

1. Al fine del perseguimento della finalità di cui alla legge, in particolare art. 1, comma 3 lett. n) e lett. o), il concessionario può proporre al Comune, l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione degli interventi che dovranno prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti clausole:
 - a) che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
 - b) che i lavori siano realizzati nel rispetto del D.Lgs.n.163/2006, per quanto applicabile;
 - c) che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
 - d) che dopo il completamento dei lavori e collaudo, che sarà effettuato dall'ente, le opere diventino di proprietà del Comune.
3. In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte dei concessionari, secondo quanto previsto all'art. 207 del D.lgs. n. 267/2000 e prorogare la durata della concessione ai sensi dell'art. 12, comma 2.

Art. 14 – Canone.

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità, termini e condizioni stabiliti con delibera di Giunta, sulla base della tipologia dell'impianto e della capacità ricettiva, un canone annuo.

Art. 15 – Contributo.

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta, individuare a quali impianti riconoscere un contributo economico e determinarne la sua entità.
2. Il contributo, da finalizzare all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta con la collaborazione delle scuole, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva) o per interventi di manutenzione straordinaria o miglioria di cui all'art. 13, dovrà essere commisurato in relazione



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

all'accertata remuneratività o meno della struttura, all'attività sportiva svolta come risultante dai bilanci e rendiconti economici e dalle relazioni sulle attività promosse.

Art. 16 – Uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.

1. La gestione degli impianti di cui al presente regolamento può essere svolta direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a).
2. Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi di cui al presente articolo per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 15 giugno di ciascun anno.
3. Le istanze di cui al comma 2 debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività continuativa o manifestazione promossa, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.
4. Al fine di consentire una valutazione delle richieste che pervengono l'Amministrazione individuerà i criteri di scelta sulla base dei principi del presente Regolamento.
5. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive o corsi di attività motorie hanno l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di comunicare, all'Ente Locale, su appositi moduli predisposti dal Servizio competente: il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
6. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche e per quelle extrasportive aperte al pubblico, oltre al nome del responsabile e al tipo di attività, deve essere comunicato all'atto dell'istanza il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.
7. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'uso ed in caso di perseveranza la revoca, ferma restando l'applicazione di una penale.
8. Tali comunicazioni dovranno altresì essere esposte a cura degli utilizzatori in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 17 – Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni.

1. Il Comune di Casole d'Elsa ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente o di quelli dati in gestione, ai sensi dell'art. 6, per consentire:
 - a) lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani;
 - b) l'utilizzo alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuta per legge che disputino regolari campionati per manifestazioni o iniziative di carattere straordinario;
 - c) l'utilizzo ad altri enti o associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo;
2. Per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, che abbiano pertanto carattere straordinario e di evento, gli enti richiedenti dovranno provvedere ad inoltrare apposita richiesta scritta indirizzata all'Assessore allo sport almeno 30 giorni prima dell'iniziativa stessa. Alla richiesta, che dovrà contenere la dichiarazione di rispetto delle norme di utilizzo previste nel presente regolamento, il Comune trasmette una motivata risposta, previa acquisizioni del parere del gestore dell'impianto.

Art. 18 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso di tutti gli impianti sportivi di cui all'art.5, gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa.
2. Per gli impianti a gestione diretta le tariffe sono approvate con apposito Atto della Giunta Comunale e differenziata per tipo di impianto e fasce di utenza, anche in considerazione del tipo di disciplina (di allenamenti ovvero di manifestazioni) prevedendo, se del caso, forme di abbonamento. Possono inoltre essere stabilite forme di agevolazioni per le società che hanno sede nel territorio o che propongono attività a scopo di beneficenza.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di Casole d'Elsa, per i propri gruppi sportivi, e le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili).

3. Per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune, il concessionario presenta annualmente, unitamente al piano di utilizzo delle attività di cui all'art. 11, la previsione delle tariffe e dei prezzi di accesso da applicare agli utenti ed incassare. Il piano delle tariffe sarà oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi.
4. Le tariffe dovranno essere esposte a cura dei concessionari o del Comune, nel caso di impianti a gestione diretta, in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 19 – Obblighi, oneri e responsabilità a carico degli utenti.

1. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune o il gestore e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate.
6. Si applicano anche agli utenti diretti e utilizzatori salutari per quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 sopra citato.

Art. 20 - Pubblicità commerciale.

1. I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ad essere a norma antincendio e di sicurezza, non contudente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possono derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 21 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri.

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento. Tali attività potranno essere regolamentate all'interno della convenzione di cui all'art. 9.
2. L'attività di pubblici esercizi potrà essere affidata dal gestore anche a soggetti terzi.

Art.22 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti.

1. Il Comune di Casole d'Elsa ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari i quali, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Le verifiche e i controlli



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.

2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre sul gestore il quale è obbligato alla stipula di apposita assicurazione.

Art. 23 – Sanzioni.

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha facoltà di applicare una sanzione nella misura che sarà stabilita nelle convenzioni disciplinanti la gestione. Nei casi più gravi il Comune potrà, altresì, sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
2. Preventivamente all'applicazione della sanzione il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto mediante lettera raccomandata. Gli utenti potranno far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Art. 24 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto in ordine alla gestione degli impianti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21/2015.
3. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento comunale per l'esercizio degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 62/2013.